REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1984

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione delle prugne secche snocciolate, pronte per il consumo, con un tenore di umidità non superiore al 35 %, addizionate di acido sorbico;

considerando che la voce 08.12 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 [4], riguarda le frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso);

considerando che il prodotto in questione presenta le caratteristiche delle merci di cui alla voce 08.12 e che pertanto deve essere classificato in detta voce e, all'interno di questa, nella sottovoce 08.12 C;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le prugne secche snocciolate, pronte per il consumo, con un tenore di umidità non superiore al 35 %, addizionate di acido sorbico, vanno classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune

08.12 Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso):

C. Prugne

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.